



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

**Vittime del
dovere**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Rel. Consigliere -
Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -
Dott. SIMONA MAGNANENSI - Consigliere -
Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

R.G.N. 15230/2023

Cron.

Rep.

Ud. 10/12/2025

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15230-2023 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato

██████████

- ricorrente principale -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E
FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,
rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;

2025

5145

**- controricorrenti – ricorrenti incidentali -
nonché contro**

████████████████████

- ricorrente principale – controricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 283/2023 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 19/04/2023 R.G.N. 138/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.



FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto da [REDACTED] [REDACTED] Ispettore capo di Polizia di Stato, volto a conseguire il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con i relativi benefici, ai sensi dell'art. 1 comma 563, o in alternativa comma 564, della L. n.266/2005, per avere riportato, come allegato, un grave trauma facciale a seguito di un incidente stradale occorso in data 30/3/1990 "durante il tragitto intrapreso per raggiungere altre pattuglie impegnate a svolgere attività di rastrellamento finalizzata alla ricerca di ostaggi, covi di sequestratori e latitanti in [REDACTED]

Il primo giudice, accertato a mezzo CTU un grado di invalidità complessiva pari al 23%, aveva poi respinto il ricorso per intervenuta prescrizione del diritto all'accertamento dello status di vittima del dovere, ritenendolo soggetto al termine ordinario, non già imprescrittibile, decorrente dall'entrata in vigore della legge 205/2006 (recte: 266/2005 in vigore dall'1/1/2006) o dal regolamento di disciplina della presentazione della domanda di cui al DPR 247/06 (ossia dal 23/8/2006), sicché il diritto si intendeva estinto in epoca antecedente alla presentazione della domanda amministrativa del 2/7/2018.

L'appellante, insistendo per la imprescrittibilità del diritto, riteneva che l'attività rientrasse nei casi della lett. a) od e) del comma 563 o comunque fosse connotato da alto tasso di rischio ricorrendo "particolari condizioni ambientali ed operative" e, considerato che il suo consulente di parte aveva invece quantificato l'invalidità al 59%, chiedeva rinnovo di CTU con conseguente condanna ai benefici connessi (assegno vitalizio di 358 euro mensili ex art. 82 L.288/2000, speciale assegno



vitalizio di euro 1.033 mensili ex art. 2 co.105 L. 244/07, speciale elargizione ex art. 5 co.1 e co.5 L.206/04 nella misura complessiva di 118mila euro pari a 2mila per ogni punto percentuale di invalidità permanente, doppia annualità di pensione ex art. 2 co. 105 L.244/07, diritto all'esenzione IRPEF della pensione di servizio ex art. 3 co.2 L.206/04, e tutti gli altri benefici connessi specificamente indicati).

I Ministeri convenuti eccepivano il difetto di legittimazione passiva di MEF e la prescrizione dei benefici economici connessi al riconoscimento dello status, quindi nel merito rilevavano l'accidentalità dell'incidente stradale, la non riconducibilità ad attività di tutela della pubblica incolumità o di contrasto alla criminalità e la mancanza di particolari condizioni ambientali ed operative che implicino il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio tali da esporre a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (v. Cass. 21969/17).

La Corte d'appello ha respinto il proposto gravame per insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Premesso che, in linea con Cass. 17440/2022 è imprescrittibile la domanda di accertamento di status (in ciò riformando la sentenza di tribunale), ha ritenuto di non accogliere la domanda nel merito. Respinta la domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc in attesa di pronuncia nel merito della P.A., essendosi pronunciata proprio sulla prescrizione, la Corte territoriale ricostruisce nel merito il fatto causativo dell'incidente (l'ispettore di polizia fu mandato in [REDACTED] da [REDACTED] e la mattina del 30/3/1990 alle ore 6:15, l'auto a bordo della quale, unitamente alla sua squadra, percorreva la statale 112 per raggiungere le pattuglie e svolgere



attività congiunta di rastrellamento finalizzata alla ricerca di ostaggi, usciva dalla carreggiata precipitando in una scarpata a causa delle condizioni di scarsa visibilità e del manto stradale ghiacciato, nonostante la modesta velocità; il ricorrente riportava un grave trauma cranico –facciale con fratture varie e conseguenti postumi descritti in atti). La Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti di cui all’art 1 co. 563 L.266/05 perché l’evento non si è verificato in una delle attività tipiche indicate dalla norma, né era occorso un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali; occorre che l’infermità sia contratta in occasione o a seguito di missioni di qualsiasi natura o che siano sopravvenute circostanze straordinarie che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi rispetto alla normalità del compito da assolvere, non basta la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi di servizio sarebbero anche vittime del dovere. L’incidente stradale era avvenuto mentre la squadra percorreva in auto la strada per raggiungere altre pattuglie e poi svolgere, insieme attività congiunta di rastrellamento, quindi non nel corso di attività di contrasto alla criminalità o comunque a tutela della pubblica incolumità. Non si ravvisavano i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, si trattava di un evento ordinario, privo di peculiarità rispetto ad altri accadimenti della stessa natura. Non v’era stato alcun aggravamento del rischio normalmente insito nell’attività svolta, le condizioni di neve e visibilità sono simili a chiunque viaggi esposto a quelle condizioni; si trattava di un episodio del tutto accidentale rispetto all’attività di istituto del ricorrente.

2. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione [REDACTED] affidandosi a tre motivi, illustrati da successiva memoria depositata in prossimità di udienza, a cui Ministero



dell'Interno e Ministero dell'Economia e Finanze resistono con controricorso interponendo anche rispettivi ricorsi incidentali e, al primo, anche ricorso incidentale condizionato; sui motivi di incidentale replica [REDACTED] con proprio controricorso.

3. All'adunanza camerale del 10/12/2025 la causa è stata trattata e decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti: premesso che ad integrare la fattispecie in disamina non occorre un rischio specifico, potendo l'evento dannoso deve trovare causa nell'attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni d'istituto (v. SU 10791/17) restando esclusi gli episodi del tutto accidentali che si sarebbero potuti verificare in altri contesti, il ricorrente esclude che si sia formato un giudicato interno sulla dinamica dei fatti essendone mancata una statuizione sulla ricostruzione, poiché la causa fu decisa sulla ragione più liquida, avendo dichiarato la prescrizione; la dinamica dei fatti resta errata, censurabile ai sensi del motivo ex n.5 non vertendosi in un caso di "doppia conforme" poiché in primo grado era mancata la valutazione della situazione di fatto. Ed il fatto storico, ritiene il ricorrente, riguarda la collocabilità dell'incidente non già nella fase di avvicinamento al luogo in cui si sarebbero svolte le attività anticrimine ma nel pieno dell'operazione di polizia costituita dal Servizio Antisequestri in corso nella zona; il dato testuale da cui ne risulterebbe l'esistenza è costituito dal Rapporto del Questore del 22/8/1990 allegato nel fascicolo di parte ricorrente (in esso si affermava che "alle ore 6:15 del giorno 30 marzo 1990 mentre espletava servizio antisequestri a



bordo di autovettura dell'amministrazione..."); il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti emerge nella memoria del 15/7/2020 e nell'atto di appello, e la sua decisività si rinviene nella erronea affermazione che l'incidente era avvenuto mentre la squadra percorreva la strada per raggiungere altre pattuglie e poi svolgere insieme attività congiunta di rastrellamento, quindi non nel corso di attività di contrasto alla criminalità o di tutela della pubblica incolumità, ricostruzione che non trova riscontro con la deduzione del ricorrente e con la documentazione probatoria sulla attualità della azione antisequestro rispetto al momento dell'incidente, non avveratosi durante una semplice fase di avvicinamento ad un luogo di incontro con altre pattuglie, tesi che non trova riscontro in atti. Il pattugliamento in quelle particolari circostanze di tempo e di luogo dimostrerebbe una situazione appartenente al rischio intrinseco a tale forma di contrasto alla criminalità organizzata, che avrebbe dato luogo al riconoscimento dello status per il quale la giurisprudenza di legittimità colloca l'evento nel contrasto alla criminalità, restando frutto di travisamento di fatti l'aver affermato che l'incidente sia avvenuto "mentre la squadra percorreva con l'autovettura la strada per raggiungere altre pattuglie e poi svolgere insieme attività congiunta di rastrellamento".

Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c, la violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c., perché la impugnata sentenza, nel tralasciare la disamina di documenti decisivi, ha "esportato l'evento dall'azione di contrasto alla criminalità (il cui rischio intrinseco è pacificamente tutelato) a un semplice trasferimento motivato da una successiva attività"; e si tratta di una motivazione apparente, frutto di congetture,



inespressiva di un autonomo processo deliberativo, non indica gli elementi da cui il giudice ha tratto il suo convincimento.

Con il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 563 L.266/05, poiché, anche nel caso indimostrato in cui l'evento si fosse verificato prima dell'ipotizzato incontro con altre unità, il fatto che esso fosse avvenuto nel pieno della zona operativa non ne escludeva la tutela, essendo stato anche affermato in giurisprudenza di legittimità che la norma si estende ad attività correlate, anch'esse connotate da situazione di pericolo (come condizioni meteo o stanchezza); e nel caso specifico, il fatto era avvenuto durante un'operazione di polizia, allorquando l'auto non stava solo transitando, ma stava adempiendo al pericoloso compito di setacciare la zona, mentre il ricorrente era "comandato a svolgere un servizio antisequestro", come riporta il Rapporto del Questore del 22/8/90.

2. Nel controricorso congiunto dei due Ministeri viene eccepita l'inammissibilità del ricorso principale per la sua contrarietà ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (per un caso simile di incidente stradale di un militare di leva di rientro dal servizio di guardia, viene citata sent. n. 8511/23), per l'obiettivo di un nuovo esame dei fatti, e perché, con riferimento all'omesso esame, il ricorso si traduce in una particolare interpretazione del sinistro stradale occorso al ricorrente; quindi per la posizione Ministero dell'Economia e delle Finanze viene eccepito il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, rilevano l'infondatezza del ricorso per le caratteristiche di accidentalità dell'evento lesivo e per l'assenza di alcun elemento descrittivo che riconduca il fatto ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1 commi 563 e 564 L.266/05. Spiegano anche ricorso incidentale



in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato l'imprescrittibilità del diritto vantato dall'interessato sulla scorta dell'acritica conformazione alla sentenza n. 17440/2022, laddove la qualità di vittima del dovere non costituisce uno status ma si sostanzia in un diritto soggettivo avente natura assistenziale suscettibile di estinguersi per prescrizione; ed eccepiscono la prescrizione del diritto agli invocati benefici economici.

2.1 - Il Ministero dell'Interno propone anche ricorso incidentale condizionato per il caso di accoglimento del ricorso principale, deducendo in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c. poiché, nel caso di ritenuta imprescrittibilità dello status di vittima del dovere, siano dichiarati estinti per prescrizione i benefici economici ad esso connessi; deduce altresì in relazione all'art. 360 co.1 n.4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello omissivo di pronunciare sulla eccepita prescrizione decennale.

3. Resiste il ricorrente ai ricorsi incidentali rammentando che dal 2022 la Corte di cassazione è univoca nell'affermare la imprescrittibilità della condizione di vittima del dovere, quale status di diritto assistenziale, precisando la potenziale prescrittibilità dei benefici antecedenti al decennio anteriore alla domanda; e respinge il secondo motivo trattandosi di domanda assorbita non essendo stato riconosciuto alcun beneficio.

4. Entrambi i ricorsi, principale e incidentali, vanno respinti.

5. Il primo motivo di ricorso principale è infondato.



5.1 – L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il principio, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volte ripreso in altre pronunce della Corte di cassazione, con la precisazione che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ord. n.27415 del 2018 e n.17005 del 2024); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una

Numero registro generale 15230/2023

Numero sezionale 5145/2025

Numero di raccolta generale 12396/2026

Data pubblicazione 03/05/2026



determinata situazione giuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censura sul "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito" (sent. 11892/2016), non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Ed ancora, questa Corte ha precisato che nel paradigma del vizio denunciabile ai sensi del n.5 dell'art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (sent. 14802/2017), e che il vizio deve essere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord. n.24035/2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (ord. 13024/2022).

5.2 - La censura mossa dal ricorrente alla pronuncia di secondo grado, invero, ricolloca ivi la disamina e la valutazione di merito non compiuta in primo grado a cagione della assorbente decisione sulla prescrizione, che, in quanto decisione assunta sulla base di una ragione più liquida, non ha formato alcun giudicato interno sulla descrizione del fatto causativo della lesione all'integrità fisica; di tanto si avvede anche lo stesso ricorrente nell'evidenziare che è mancata la disamina della specifica situazione di fatto in primo grado. Superata la questione di prescrizione in grado di appello, l'analisi della



vicenda storica da cui trarre gli elementi caratterizzanti
sussumibili nell'alveo delle ipotesi tipiche dell'art. 1 co. 563
L.266/05 non può prescindere dalle allegazioni del primo grado.

5.3 - Il ricorso, sul punto, non è però autosufficiente. Sulla base di quanto riferito nell'ambito del primo motivo di ricorso sono riportati stralci del rapporto del Questore 22/8/90 e del Dirigente del 3/5/90, un brano della memoria del 15/7/2020 ed un brano dell'atto di appello; manca invece quanto abbia il richiedente rappresentato nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, peraltro non verificabile mancandone la produzione nel fascicolo telematico. Invero, nell'atto di appello, strutturato sulle censure di invocata imprescrittibilità del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere e sulla valutazione delle prove acquisite al fine del rinnovo di CTU per verificarne entità e compatibilità eziologiche con le lesioni riportate nel giorno dell'incidente, la parte privata rileva che nel ricorso introduttivo di primo grado era stata allegata documentazione comprovante che il sinistro occorso sia avvenuto "nel corso di un'operazione di contrasto della criminalità organizzata" e che "i fatti alla base delle infermità riportate si sono verificati mentre il ricorrente stava svolgendo attività antisequestro di persona, in quanto faceva parte dei nuclei NAPS, dunque mentre svolgeva attività di contrasto alla criminalità organizzata dedita agli inizi degli anni '90 ai sequestri di persona in [REDACTED]". Il riferimento difetta tuttavia di un più puntuale richiamo, ove compiuto in ricorso introduttivo di primo grado, alla allegazione fattuale e descrittiva della specifica operazione di polizia a cui il ricorrente era chiamato a partecipare, alle disposizioni di comando al compimento di attività di contrasto alla criminalità organizzata, all'operatività in corso dell'attività antisequestro al momento del sinistro



stradale. Anche l'affermazione di avere svolto un'operazione di polizia preventiva e repressiva della criminalità organizzata resta ampia e generica, senza specifica enunciazione degli atti (Relazione del Comandante del Corpo di Polizia NAPS Sezione Operativa di Bovalino (RC) del 31/3/1990 e Rapporto del Questore di Livorno del 22/8/1990) sulla cui base si sarebbe potuto evincere il nesso causale fra l'operazione antisequestro e l'evento lesivo, come poi rappresentata nel motivo di ricorso; ed anzi, dal primo documento risulta che l'autovettura "a seguito di scarsa visibilità e del manto stradale ghiacciato, nonostante la modesta velocità, sbandava, fuoriusciva dal lato destro della strada e si ribaltava", mentre nel secondo documento risulta che "l'infortunio è stato riportato mentre il ██████ espletava un servizio regolarmente comandato" e che si esprimeva parere favorevole per il riconoscimento della lesione come dipendente da causa di servizio o per causa di esso.

5.4 - Le circostanze di fatto, tuttavia, erano state esaminate dal giudice di appello: il ricorrente era stato mandato in ██████ presso il Nucleo Antisequestri "per attività di pattugliamento del territorio, investigative ed operative, dirette alla ricerca di ostaggi in sequestro e latitanti", dalla documentazione prodotta "si legge che l'autovettura sbandava e si ribaltava a seguito della scarsa visibilità e del manto stradale ghiacciata nonostante la velocità modesta", e sulla base di questi dati immediatamente dopo (lo si legge a pag. 4 della sentenza) si afferma che "ciò posto è evidente che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 1 comma 563" e che si qualifica vittima del dovere "colui che abbia subito un'invalidità permanente 'in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto', l'evento dannoso deve quindi trovare la sua causa in dette attività o nello



svolgimento di dette funzioni, restando quindi esclusi gli episodi del tutto accidentali che si sarebbero potuti ugualmente verificare in altri contesti". E già sulla base di queste indicazioni la Corte di merito aveva escluso che l'evento dannoso si fosse verificato in occasione di una delle attività tipiche indicate dalla norma, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, rischio necessario invece per le diverse ipotesi previste dal successivo comma 564 "ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari". L'inciso successivamente riportato in sentenza sull'avveramento dell'incidente mentre la squadra percorreva la strada "per raggiungere altre pattuglie e poi svolgere insieme attività congiunta di rastrellamento" non assume rilevanza decisiva, nel senso che la sua eliminazione dalla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito non porterebbe a diverse conseguenze perché già le affermazioni valutative sui citati documenti (Relazione del Comandante di Bovalino e Rapporto del Questore di Livorno) erano state reputate inidonee ad illustrare gli elementi caratterizzanti per la sussunzione dell'accaduto nelle ipotesi tipiche del comma 563.

5.5 - La censura mossa dal ricorrente alla pronuncia di merito, invero, non indica i fatti, appartenuti alla causa, oggetto di discussione fra le parti, di cui non sia stata operata valutazione di merito; attraverso il richiamo ai predetti documenti, gli stessi di cui il ricorrente invoca una diversa valutazione contenutistica, il giudice ha preso in considerazione le risultanze fattuali sussumendole in un ambito estraneo ai presupposti fattuali integrativi delle ipotesi disciplinate dai commi 563 (ed ancor meno 564) dell'art. 1 L. 266/05, rispettando la completezza motivazionale. Il ricorrente, dal canto suo, ha espresso un dissenso valutativo all'iter argomentativo del giudice di merito,



senza riportare nello specifico quali siano le evidenze fattuali che avrebbero potuto consentire, diversamente da quanto espresso dal giudice di appello, di ritenere sussistenti i requisiti delle attività tipiche dell'art. 1 comma 563, con particolare riferimento alle ipotesi della lett. a) ed e), senza individuare elementi precisi, di cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto, dai quali potesse desumersi un'invalidità permanente in attività di servizio o espletamento di funzioni di istituto da cui per effetto diretto siano riportate lesioni in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o in attività di tutela della pubblica incolumità.

5.6 - Peraltro, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (ord. n.20553/2021).

6. Si innesta, a tal riguardo, l'esame del secondo motivo di ricorso. Anch'esso è infondato.



6.1 - Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunciabile in sede di legittimità quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (ord. n.23418/25). Questa Corte ha precisato che è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su un'affermazione generale e astratta (ord. n. 4166/24); ed ancora, consolidando i richiamati precedenti (Cass. ord. 1986/2025) è stato ribadito che la motivazione meramente apparente -che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante- sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. È stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione (Cass. Sez. U. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il



ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del ~~decisum~~
(Cass. n.20112/2009).

Numero registro generale 15230/2023

Numero sezionale 5145/2025

Numero di raccolta generale 12396/2026

Data pubblicazione 03/05/2026

6.2 - Benvero, la decisione impugnata è motivata: la Corte, dopo aver ricostruito i fatti essenziali della questione, ha individuato il quadro normativo ed ha escluso che l'evento occorso sia riconducibile nelle ipotesi tipiche del comma 563 e che neppure rivesta il carattere di straordinarietà di un rischio specifico, maggiore rispetto alla normalità del compito affidato o aggravato; non basta, cioè, che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere, ed occorre che la dipendenza da causa di servizio sia connessa al concetto, aggiuntivo e specifico, di "particolari condizioni". La Corte territoriale ha motivato sulla occasionalità dell'incidente stradale, sulle condizioni ordinarie in cui è esposto chiunque abbia viaggiato in presenza delle particolari condizioni meteorologiche in cui versava l'auto a bordo della quale si trovava il ricorrente (scarsa visibilità e manto ghiacciato), sulla assenza di aggravamento del rischio normalmente insito nell'attività svolta, rispetto a quello connesso all'attività espletata. Ha cioè delineato un quadro di condizioni esterne alle funzioni svolte per giungere, per quanto si dirà, alla corretta soluzione in diritto.

6.3 - Si aggiunga che è stato anche affermato da questa Corte che sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 16611 del 2018), e che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l.



n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. n. 23940 del 2017).

Numero registro generale 15230/2023

Numero sezionale 5145/2025

Numero di raccolta generale 12396/2026

Data pubblicazione 03/05/2026

6.4 - Le censure mosse dal ricorrente su entrambi gli aspetti motivazionali sono palesemente infondate perché non riscontrabili nell'impugnata pronuncia, in cui è puntualmente fornita una risposta soddisfacente a tutti i motivi di appello, non palesandosi, né risulta specificamente rappresentato dal ricorrente, alcun contrasto irriducibile di affermazioni rese all'interno della pronuncia, e neppure è descritta la carenza del minimo costituzionale che si richiede nei provvedimenti decisorii.

7. Riguardo al terzo motivo, ai fini dell'applicazione della speciale disciplina prevista per le vittime del dovere, non può rilevare in specie il servizio che il pubblico dipendente era stato chiamato a svolgere, ma piuttosto l'azione che quel servizio ha, nelle circostanze concrete, reso necessaria. L'art. 1 co.563, nel



definire vittime del dovere i pubblici dipendenti che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento di funzioni di istituto *"per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi; a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità organizzata"* e nelle altre ipotesi indicate ai successivi punti dell'elenco, introduce due limiti rilevanti: non ogni lesione riportata da un pubblico dipendente nell'ambito di una delle operazioni elencate vale a guadagnargli anche lo status di vittima del dovere, e le attività indicate non costituiscono una mera condicio sine qua non dell'evento lesivo, dovendosi verificare che la causa sia collegata allo scopo della norma, che la contempla come elemento della fattispecie (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del 2024): la nozione di causa non può essere intesa nei termini naturalistici, ma dev'essere inquadrata in chiave normativa, alla stregua dello scopo della disciplina che la contempla come elemento di fattispecie. È l'assunzione di un rischio qualificato che vale a differenziare «la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio» (sentenza n. 34299 del 2024, cit., in motivazione) e a rendere ragione di uno ius speciale, altrimenti foriero d'insostenibili disparità di trattamento.

7.1 - Nella pronuncia da ultimo citata, è stato affermato che "deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio



tipicamente proprio di quelle determinate attività”; ed ha
ulteriormente precisato che “fermo restando che, come più volte
affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ad es. Cass.
S.U. n. 10791 del 2017), il tratto differenziale della previsione
di cui all’art. 1, comma 563, L. n. 266/2005, rispetto alla
previsione successiva contenuta nel successivo comma 564,
risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal
legislatore ex se pericolose, ossia –come precisato da Cass. n.
29204 del 2021, cit.– connotate da una speciale pericolosità e
dall’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della
generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la
presenza d’un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle
ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di
vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano
derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della
speciale pericolosità e del rischio qualificato ch’è tipico di quelle
attività”. Ne è derivata l’affermazione del seguente principio di
diritto: “ai fini del riconoscimento dello status di vittima del
dovere, ai sensi dell’art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, non è
sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano
state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione
di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f),
del citato art. 1, ma è necessario che l’evento da cui è scaturita
la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della
speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di
quelle determinate attività”. Deve perciò escludersi che, ai fini
dell’attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente
che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate
in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle
attività tipizzate dall’art. 1, comma 563, l. n. 266/2005. Nello
stesso senso, si veda anche Cass. ord. n.16669/2025.

Numero registro generale 15230/2023
Numero sezionale 5145/2025
Numero di raccolta generale 12396/2026
Data pubblicazione 03/05/2026



7.2 - Nel caso di specie, l'impugnata pronuncia non ha escluso che l'evento sia maturato in attività di servizio o in espletamento di funzioni di istituto a cui il ricorrente era stato all'uopo comandato, ma non è stato ritenuto, sulla base di un accertamento compiuto in ragione della documentazione prodotta, che il sinistro stradale sia dipeso dalla particolare pericolosità insita nello svolgimento di quella determinata attività; la Corte territoriale, nel ritenere che "nel caso in esame non risulta alcun aggravamento del rischio normalmente insito nell'attività svolta" ha valorizzato l'accidentalità dell'incidente stradale, le condizioni atmosferiche avverse, l'assenza di particolarità rispetto ad accadimenti della stessa natura. Non è errata la pronuncia impugnata, che si è conformata ai suddetti principi giurisprudenziali, e non si pone in contrasto con il dettato normativo di cui al comma 563.

7.3 - Non di meno, non risultano integrati i maggiori fattori di rischio di cui al successivo comma 564, conseguenti a missioni caratterizzate da particolari condizioni ambientali ed operative, integranti un quid pluris di aleatorietà dell'evento lesivo, frutto di particolare gravosità dell'operazione e della maggior fatica nell'espletamento del gravoso incarico. Affinché possa, infatti, ritenersi integrato il presupposto per il riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto ad essa equiparato, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio dell'evento lesivo ma la sua derivazione da circostanze «straordinarie» ovvero tali da esporre il dipendente a un fattore di rischio maggiore rispetto a quello normale di un particolare compito.

7.4 - In linea con quanto già affermato da questa Corte con riferimento alla vicenda processuale relativa ad altro



componente della medesima pattuglia coinvolto nello stesso sinistro stradale (ord. n. 35006/2025), "la Corte territoriale non disconosce l'inerenza del servizio concretamente svolto all'attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità, tipizzata dall'art. 1, comma 563, lettera a), della legge n. 266 del 2005. Né la Corte d'appello di Firenze interpreta contra legem le previsioni della legge n. 266 del 2005, restringendone surrettiziamente il perimetro applicativo". L'asse portante della ratio decidendi risiede nelle seguenti considerazioni che non escludono in radice lo svolgimento di un'attività attinente al contrasto ad ogni tipo di criminalità o, comunque, di un'attività di tutela della pubblica incolumità: «L'attività di istituto è stata quindi, ad avviso del collegio, solo occasione del fatto lesivo, che avrebbe potuto occorrere a chiunque altro si fosse trovato in quel luogo e in quel momento, rappresentando esso la realizzazione di un rischio generico, gravante su qualsiasi utente della strada. Ne deriva, secondo la Corte, l'impossibilità di dire occorso il fatto effettivamente (cioè in un reale rapporto di causa/effetto) nel "contrasto ad ogni tipo di criminalità" o ancora "in attività di tutela della pubblica incolumità"».

8. A tali principi, che devono essere in questa sede ribaditi, si è uniformata la sentenza d'appello. In consonanza con la corretta interpretazione del dato normativo, la Corte di merito ha valutato le particolari circostanze che contraddistinguono la vicenda concreta ed ha escluso in punto di fatto che l'incidente, per i fattori causali che l'hanno determinato (nebbia e fondo ghiacciato) e per il particolare contesto temporale in cui si colloca, abbia concretizzato il rischio tipico, insito nell'attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità e quindi meritevole della speciale tutela accordata dalla legge. Tale valutazione, nel ponderare tutti gli elementi di fatto rilevanti, è coerente con le



coordinate normative tracciate da questa Corte e non delimita in modo arbitrario il rischio tipico, definito secondo l'*id quod plerumque accidit* e ineludibile ragion d'essere di un regime di particolare favore. Dalle considerazioni illustrate discende, quindi, il rigetto del ricorso principale.

Numero registro generale 15230/2023
Numero sezionale 5145/2025
Numero di raccolta generale 12396/2026
Data pubblicazione 03/05/2026

9. Anche il ricorso incidentale delle amministrazioni ministeriali è infondato: l'imprescrittibilità della domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere è già stata più volte affermata da questa Corte con sentenze n. 17440 del 2022, 37522 del 2022, 3868 del 2023, e molte altre: «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge». Da ultimo, nello stesso senso, ord. n.17276/2025 e n. 19410/2025; a tale indirizzo, che i ricorsi incidentali non inducono a rimeditare, va data continuità in questa sede. Correttamente, la Corte d'appello ha ritenuto, in ipotesi, lo status di vittima del dovere e/o di soggetti equiparati imprescrittibile e, invece, prescrivibili i ratei delle provvidenze richieste.

9.1 - Tale ultima affermazione resta tuttavia assorbita nel rigetto del ricorso principale, sicché entrambi i motivi di ricorso incidentale condizionato vanno respinti mancando il presupposto dell'affermazione dell'an del diritto alle prestazioni economiche che la legge riconosce alle vittime del dovere.

10. In conclusione, per tutti i suesposti principi, ai quali va data continuità, si ritiene di respingere il ricorso di [REDACTED] ed i ricorsi incidentali degli enti ministeriali. Le spese processuali



del presente giudizio vanno compensate per reciproca
soccombenza. Seguono le disposizioni sul contributo unificato.

Numero registro generale 15230/2023

Numero sezionale 5145/2025

Numero di raccolta generale 12396/2026

Data pubblicazione 03/05/2026

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed i ricorsi incidentali.

Compensa le spese.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.

La Presidente

Lucia Esposito

